



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel + 39 040 377 2405  
fax + 39 040 377 2446  
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **9516/PROD.COMM**  
riferimento: **prot. 5682 dd. 08/04/09**  
allegato  
Trieste, **22 aprile 2009**

Al Comune di

**oggetto: legge regionale n. 29/2005 – Esercizi in fase di attivazione e proroghe.**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati specifici quesiti concernenti la problematica di cui all'oggetto; per quanto riguarda, innanzi tutto, l'istituto della revoca – decadenza, di cui all'articolo 80 della legge regionale n. 29/2005, si intende preliminarmente rappresentare che sussiste sul punto una sostanziale difformità interpretativa dei giudici amministrativi, una parte dei quali ritiene che l'operatività della decadenza del titolo sia comunque subordinata ad un provvedimento esplicito del Comune (TAR Veneto, sez. I, sentenza 1185/1989; TAR Veneto, sez. II, sentenza 685/1989; TAR Lazio, sez. II, sentenza 1157/1990), mentre secondo altre sentenze la decadenza dell'autorizzazione opera per un fatto previsto dalla legge ed è quindi irrilevante se il Comune omette di dichiararla formalmente (TAR Emilia Romagna, n. 316/1984; TAR Sardegna, n. 508/1987; TAR Lombardia MI, sez. III, n. 4730/2002).

La scrivente Direzione ha sempre concordato con il primo degli orientamenti sopra riportati, in quanto conforme al principio generale della "conservazione degli atti giuridici", sul presupposto che la legge, quando ha voluto la decadenza automatica di un provvedimento amministrativo, l'ha espressamente sancita (cfr. articolo 49, comma 12, ultimo alinea); inoltre, c'è da evidenziare che, sul tema, la giurisprudenza dell'organo di appello della giustizia amministrativa risulta improntata a criteri di equità sostanziale, considerato che, se alcune pronunce sono di condivisione piena della tesi che sostiene la decadenza automatica dell'autorizzazione in presenza delle fattispecie di legge (sez. V, sentenza n. 881/1984; sez. V, sentenza n. 5667/2002), altre pronunce hanno mitigato la rigidità dell'automatismo in discorso, statuendo che la proroga, in caso di comprovata necessità, può essere adottata dalla P.A. anche dopo la scadenza del termine la cui inosservanza implica decadenza, soprattutto quando il titolare della licenza abbia diligentemente provveduto ad esporre all'amministrazione le ragioni del suo ritardo (sez. V, sentenza n. 1343/1999).

Per quanto concerne la parte del quesito concernente la legge regionale n. 18/2004, premesso, una volta di più, che i quesiti giuridici devono basarsi su un fondato dubbio applicativo ed interpretativo di una norma giuridica (di legge o di regolamento regionale) e non possono riguardare né interpretazioni di atti interni, né incertezze istruttorie o valutative in relazione a casi specifici, essendo questo un compito che rientra nella sfera di attribuzione degli Enti Locali, si ritiene che nel caso di specie trovi

applicazione il comma 9 dell'articolo 110 della legge regionale n. 29/2005 (*Ai procedimenti amministrativi in corso all'entrata in vigore della presente legge – 29/2005 – continuano ad applicarsi le norme previgenti*); la motivazione del rilascio o del diniego di eventuali proroghe costituisce oggetto di specifica valutazione istruttoria, in merito alla quale è precluso ogni intervento da parte di organismi privi di competenza sul punto.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

dott.ssa Antonella MANCA

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto*  
*telefono: 040 3772405*  
*e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo*  
*telefono: 040 3772448*  
*e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*